



Riforma della normativa doganale nazionale
Entrata in vigore delle Disposizioni Nazionali
Complementari al Codice Doganale dell'Unione (DNC)

Nota di Aggiornamento

8 ottobre 2024

Il 4 ottobre scorso sono entrate in vigore le Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell'Unione (DNC)¹, introdotte dal Decreto Legislativo 141/2024.

Il nuovo testo abroga e sostituisce il Testo unico della legge doganale (d.p.r. 43/1973) e numerose altre leggi speciali, come il regio decreto n. 65/1896, riorganizzando il quadro normativo di riferimento che punta ad adeguare la normativa nazionale a quella europea.

L'articolato è strutturato in 122 articoli, a fronte dei più di 350 del previgente testo unico introducendo importanti novità.

Tra queste, si segnalano le disposizioni in materia di:

- rapporto doganale, in cui è stata chiarita l'inclusione dell'IVA tra i diritti di confine;
- rappresentanza doganale;
- riordino e semplificazione del quadro normativo sanzionatorio con una diversa razionalizzazione delle sanzioni penali per il contrabbando e di quelle amministrative;
- potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli;
- esportazioni temporanee.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emanato la Circolare 20, datata 4 ottobre 2024, che fornisce i primi chiarimenti sulle novità introdotte.

<https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/197416783/circolare+20.pdf/b319c33a-5795-f8f5-e9c5-f1f3c4c02498?t=1728066974110>

Alla Circolare è allegata la Tabella di concordanza delle nuove disposizioni nazionali con quelle previgenti, con le disposizioni unionali e i documenti di prassi significativi

<https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/197416783/20241004-618393RU+ALLEGATO+--+Circolare+20+D+--+Disposizioni+complementari+CDU+-+DLVO+141-2024.pdf/aca8f044-0daf-d6ae-b9c0-0bea29572c13?t=1728066891731>

Si riporta qui di seguito una prima analisi dei principali cambiamenti introdotti:

Inclusione dell'Iva tra i diritti di confine

Tra le più importanti innovazioni introdotte è che "...tra i "diritti doganali" costituiscono "diritti di confine" oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, anche le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione tra cui i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo dovuta all'atto dell'importazione a favore dello Stato".

Rispetto alla formulazione dell'articolo 34 del previgente TULD, tra i diritti di confine viene quindi esplicitamente menzionata l'imposta sul valore aggiunto, al fine di chiarire che anche

¹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2024/10/03/232/sg/pdf>

a questo tributo, per le operazioni di importazione, si applica la normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell'obbligazione doganale, facendo chiarezza rispetto ai diversi orientamenti giurisprudenziali.

Rappresentanza doganale

La normativa doganale unionale in materia di rappresentanza (art. 18 CDU) afferma il principio secondo cui chiunque può nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali. La rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona.

Tuttavia, nel caso in cui l'operatore non sia stabilito nel territorio unionale, lo stesso deve farsi rappresentare, per l'espletamento delle formalità doganali, esclusivamente da un soggetto stabilito nel territorio unionale che agisce in rappresentanza indiretta (comma 4 dell'art. 31).

Con l'adozione delle disposizioni complementari, il legislatore nazionale, nell'ambito della facoltà di cui all'art. 18 c. 3 del CDU, ha ora disciplinato l'istituto della "rappresentanza diretta" subordinandola al rilascio di un'abilitazione, secondo le specifiche condizioni indicate nella norma. Tali condizioni sono considerate assolute per gli spedizionieri doganali, C.A.D e operatori economici autorizzati AEO.

Riordino e semplificazione del quadro normativo sanzionatorio; sanzioni penali per il contrabbando e di quelle amministrative

Il nuovo impianto sanzionatorio prevede due sole fattispecie di illecito, penale e amministrativo (il previgente TULD includeva anche "Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità", il cosiddetto contrabbando depenalizzato) e distingue tra i due utilizzando il criterio dell'ammontare dei diritti dovuti. Affinché la violazione assuma rilevanza penale, è necessario che sia stata superata la soglia di 10.000 euro di diritti di confine dovuti. L'Art. 96 disciplina le sanzioni amministrative e prevede, tra l'altro, che, qualora l'Autorità giudiziaria, pur a fronte di diritti di confine dovuti superiori alla soglia dei 10.000 euro, non rilevi l'elemento soggettivo del dolo, necessario per qualificare la condotta di rilevanza penale, sia l'amministrazione doganale a stabilire l'applicazione della sanzione prevista dal comma 14 dell'art.96.

Potenziamento Sportello Unico Doganale e dei Controlli (SU.DO.CO)

Le nuove disposizioni potenziano l'istituto dello Sportello unico doganale e dei controlli (c.d. S.U.Do.Co.), disciplinato sia a livello unionale che a livello nazionale e finalizzato al coordinamento, in via telematica, di tutti i procedimenti e dei controlli operati all'entrata e all'uscita delle merci nel o dal territorio nazionale

L'istituto si propone, nello specifico, di concentrare, in un unico tempo e in un unico luogo (single window), i controlli da eseguire sulle merci in entrata, in uscita o in transito, a opera di amministrazioni diverse, anche secondo quanto raccomandato dal "Trade and facilitation agreement", entrato in vigore il 22 febbraio 2017.

Per dare attuazione a quanto disposto a livello legislativo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

sta implementando l'apposito portale S.U.Do.Co, peraltro già attivo presso alcune dogane italiane come Genova e La Spezia. Naturalmente il S.U.Do.Co dovrà coordinarsi con la Single Window unionale di cui al Reg. UE 2022/2399.

Esportazioni temporanee

Altra novità riguarda il riordino delle disposizioni nazionali relative alle operazioni di esportazione temporanea in base alle quali ADM potrà autorizzare l'esportazione temporanea di merce unionale destinata a essere reimportata entro un massimo di trentasei mesi, prorogabili per scopi quali l'utilizzo come campioni, per visionatura, per collaudo, manifestazioni fieristiche etc.

A differenza della normativa precedente, le nuove disposizioni si limitano a regolare esclusivamente l'esportazione temporanea delle merci unionali destinate a essere reimportate nell'ambito di operazioni rientranti in precise casistiche, dal momento che per il regime dell'ammissione temporanea - disciplinato dal diritto unionale - sono già contemplate tutte le casistiche.

La Circolare di ADM ha peraltro chiarito che la semplificazione di cui art 72 potrà essere utilizzata anche nel caso di spedizione di macchinari per utilizzo industriale al di fuori della UE.